

(Codice interno: 405761)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1491 del 15 ottobre 2019

**Disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali. Articolo 4, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "Discipline del benessere e bio-naturali".***[Commercio, fiere e mercati]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il disciplinare per il funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all'articolo n. 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, al fine di assicurare a coloro che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto delle stesse, ha adottato la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 recante norme in materia di "*Discipline del benessere e bio-naturali*".

In particolare, l'articolo 4 della succitata legge regionale istituisce, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali (di seguito *Comitato*), definendone la composizione, il ruolo e le funzioni. Nello specifico il Comitato:

- a) propone alla Giunta regionale i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, il relativo percorso formativo volontario;
- b) propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali;
- c) esercita il monitoraggio sulle attività del settore con particolare riguardo agli aspetti di correttezza e qualità delle prestazioni e di tutela del rapporto fra operatori ed utenti e ne riferisce alla Giunta regionale.

Inoltre, il predetto articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2018, al comma 4, attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato.

Si ricorda, al riguardo, che il Comitato, nell'attuale composizione, è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 28 dicembre 2018.

Si propone, pertanto, di approvare il disciplinare per il funzionamento del *Comitato*, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce le modalità di funzionamento del *Comitato* medesimo. Si precisa che sulla proposta di disciplinare oggetto del presente provvedimento i componenti del Comitato hanno espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 27 maggio 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "*Discipline del benessere e bio-naturali*";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 28 dicembre 2018;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il disciplinare di funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, **Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1491 del 15 ottobre 2019

pag. 1 di 2

**Disciplinare per il funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali. Articolo 4, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "Discipline del benessere e bio-naturali".**

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

Il presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "Discipline del benessere e bio-naturali", disciplina le modalità di funzionamento interne del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali (nel seguito "Comitato").

**Art. 2**  
**(Nomina e durata)**

La composizione e le procedure di nomina dei componenti del Comitato sono regolate dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2018.

Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e scade il centoventesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale.

Il Comitato è costituito qualora siano nominati almeno due terzi dei componenti.

**Art. 3**  
**(Presidente del Comitato)**

Il Presidente presiede i lavori del Comitato, assicurandone il buon andamento nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, concede la facoltà di intervento, stabilisce l'oggetto della discussione, precisa i termini delle proposte di discussione e votazione, proclamando il risultato di quest'ultima.

Le funzioni di presidenza sono assunte dal Direttore responsabile della Struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato. Il Presidente designa il proprio sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Comitato si avvale di un servizio di segreteria garantito dalla Struttura regionale competente in materia di artigianato.

Il Presidente designa il segretario, che ha il compito di curare, unitamente al Presidente, la redazione dei verbali del Comitato che devono essere posti in votazione, di norma, nella riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

**Art. 4**  
**(Luogo delle adunanze)**

Il Comitato si riunisce, di regola, presso la sede della Struttura regionale competente in materia di artigianato o altro luogo all'uopo designato.

**Art. 5**  
**(Convocazione del Comitato)**

Il Comitato è convocato, previo avviso da inviarsi almeno sette giorni prima della data di svolgimento, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche laddove lo richieda l'entità e l'urgenza delle trattazioni.

La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno.



1579fb0b



**Art. 6**  
**(Sedute del Comitato)**

Le sedute del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.  
Ciascuno dei Direttori regionali componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 8 del 2018 ha facoltà di indicare un proprio delegato permanente.  
Delle sedute del Comitato viene redatto un resoconto sommario sulla discussione, a cura del Presidente e del segretario verbalizzante. Ciascun componente ha facoltà di far verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni.

**Art. 7**  
**(Lavori del Comitato)**

Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Ciascun componente ha diritto a un solo voto. L'espressione del voto è palese.

**Art. 8**  
**(Revoca, decadenza e dimissioni dalla carica di membro del Comitato)**

I componenti del Comitato cessano la loro attività per decadenza o dimissioni.  
Un componente viene dichiarato decaduto qualora non prenda parte alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.  
Un componente può dimettersi presentando le proprie dimissioni in forma scritta al Presidente.  
Si provvederà alla surrogia del componente dimesso o decaduto con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2018.

**Art. 9**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla legge regionale n. 8 del 2018.



1579fb0b

